

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Art. 1

1. La denominazione: “**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e “Ministero della salute”.

Art. 2

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità “Decreto” le parole: “il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “***i volontari della Croce rossa italiana***”.

2. Dopo l’articolo 2 del Decreto è aggiunto il seguente:

“Art. 2-***bis***.”

1. La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276”.

Art. 3

1. All’articolo 3 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “***Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai***”;

b) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite con le seguenti: “***dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani***.”

c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“***12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione***”.

Art. 4

1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:
“m) i lavoratori in prova”.

Art. 5

1. All'articolo 5, comma 1, del Decreto, dopo le parole: “Ministero della salute” sono inserite le seguenti: **“è istituito”.**

Art. 6

1. All'articolo 6, comma 8, del Decreto, dopo la lettera *m*) sono inserite le seguenti modifiche:

**“n) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
o) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;”.**

Art. 7

1. All'articolo 9, comma 4, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **“Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;**

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;f) eroga, direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico, prestazioni sanitarie in favore degli invalidi del lavoro, comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. Mediante le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è garantita la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute. Con le stesse convenzioni sono regolati i rapporti dell'INAIL con le Regioni per la erogazione di prestazioni a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario, che le aziende sanitarie locali abbiano avviato presso le strutture dell'Istituto, e le modalità del rimborso, da parte dell'INAIL, delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di tutela a carico dell'Istituto ed erogate da strutture del Servizio Sanitario.”.

2. All'articolo 9, comma 7, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ***“Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell’esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.***

Art. 8

1. All’articolo 11 del Decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. La adozione ed efficace attuazione, verificate dall’INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo comporta una riduzione dei contributi assicurativi obbligatori in materia di infortuni e malattie professionali nella misura del 15%. Eguale riduzione spetta alle imprese in caso di adozione ed efficace attuazione, verificate dall’INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

b) al comma 5, sono eliminate le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e dopo le parole: “l’INAIL finanzia” sono inserite le seguenti: ***“con risorse proprie”.***

Art. 9

1. All’articolo 13 del Decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: ***“5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza”.***

Art. 10

1. All’articolo 14 del Decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ***“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontrano l’impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate***

nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione”;

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: **“c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.**

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: **“10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400”.**

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: **“12. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare può non essere applicato nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa”.**

Art. 11

1. All’articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto le parole: “recante data certa” sono sostituite con le seguenti: **“e munito di data”.**

Art. 12

1. All’articolo 18, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: **“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”;**

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: **“r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;**

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: **“aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.**

2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.”

Art. 13

1. All’articolo 25, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: **“c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro”**;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: **“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”**.

c) la lettera f) è abrogata.

Art. 14

1. All’articolo 26, comma 3, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono aggiunte le seguenti: **“e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”**;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: **“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”**;

2. All’articolo 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive”.

3. All’articolo 26, comma 5, dopo le parole: “specificamente indicati” sono aggiunte le seguenti: **“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”** e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: **“I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso”**.

Art. 15

1. All’articolo 27 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I,

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del presente decreto”

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. L’INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa attestazione alle aziende qualificate”.

Art. 16

1. All'articolo 28 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”, sono aggiunte le seguenti: *“nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6”* e dopo le parole “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: *“e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”*;

b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: *“deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”*;

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: *“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”*;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: *“4. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.*

Art. 17

1. All'articolo 29, comma 7, del Decreto sono abrogate le lettere b) e c).

Art. 18

1. All'articolo 30 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “idonei sistemi di registrazione” sono aggiunte le seguenti: *«o di certificazione, ai sensi del successivo comma 5-bis,»*;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lett. a) e lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare, anche ai fini di cui al precedente articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Art. 19

1. All'articolo 32 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “, sono aggiunte le seguenti: **“e della laurea magistrale LM26”** e dopo le parole: “sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo”, sono aggiunte le parole: **“purché esibiscano un’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione”**;
- b) al comma 7, dopo le parole “successive modificazioni” **sono aggiunte le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”**.

Art. 20

1. All’articolo 37 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti”;
- b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50, ove presenti”;
- c) al comma 14, dopo le parole “successive modificazioni”, sono aggiunte le seguenti:
“se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.

Art. 21

1. All’articolo 38, comma 1, del Decreto dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:
“e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”.

Art. 22

1. All’articolo 39, comma 3, del Decreto le parole “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza” sono sostituite con le seguenti: **“che svolga attività di vigilanza”**.

Art. 23

1. L’articolo 40 del Decreto è abrogato.

Art. 24

1. All’articolo 41, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole “dalle direttive europee nonché” sono soppresse;
- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: **“c) in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi”**.

2. All'articolo 41, comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere: ***“f) visita medica in fase preassuntiva; g) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni”***;
3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: ***“2-bis. Le visite mediche preventive, ai fini dell'assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3.”***
4. All'articolo 41, comma 3 è abrogata la lettera a).
5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: ***“5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto”***.
6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: ***“6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore”***.
7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” **sono** aggiunte le parole ***“ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”***.

Art. 25

1. All'articolo 42 del Decreto **sono apportate le seguenti modifiche:**
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art. 26

1. All'articolo 43, comma 1, del Decreto dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“f) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.

Art. 27

1. All'articolo 47, comma 8 del Decreto è aggiunto infine il seguente periodo: ***“I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali”***.

Art. 28

1. All'articolo 50 del Decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.

Art. 29

1. All'articolo 51 del Decreto, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.

Art. 30

1. All'articolo 52, comma 1, del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sono soppresse le seguenti parole: “in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo”;

b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: ***“, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,”***.

2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l'azienda ovvero l'unità produttive”, ***sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”.***

b) sono abrogate le lettere b), c) e d).

3. All'articolo 52, comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: ***“il 31 dicembre 2009”***;

b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: ***“e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”***.

4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.

Art. 31

1. L'articolo 55 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena alternativa dell'arresto da quattro a otto mesi o dell'ammenda da 4.000 a 8.000:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e), f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. o),, 43, commi 1, lett. a), b), c), e) e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lett. a

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lett. d) e f), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. z) prima parte, 26, commi 2 e 3;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. g), n), p) seconda parte, s), v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. d) seconda parte, lett. r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, lett. bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla

violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”

Art. 32

1. L'articolo 56 del Decreto è sostituito dal seguente:

*“Art. 56
Sanzioni per il preposto*

- 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), c) e), f);*
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), d), g).”**

Art. 33

1. L'articolo 55 del Decreto è sostituito dal seguente:

*“Art. 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori*

- 1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.*
- 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.*
- 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”*

Art. 34

1. L'articolo 58 del Decreto è sostituito dal seguente:

*“Art. 58
Sanzioni per il medico competente*

- 1. Il medico competente è punito:
 - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. d) ed e);*
 - b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g);*
 - c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. a) con riferimento alla valutazione dei rischi, e lett. l);**

- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. f), h) e i);
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 8”.

Art. 35

1. L'articolo 59 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 59
Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), e 43, comma 3 primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.”

Art. 36

1. L'articolo 60 del Decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 60
Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

- 1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 100 a 500 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lett. a) e b)”**

Art. 37

1. All'articolo 62 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: **“e): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale”.**

Art. 38

1. All'articolo 63 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: **“3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili”.**
- b) al comma 6 le parole: “punto 7” sono sostituite dalle seguenti: **“punto 6”.**

Art. 39

1. All’articolo 67, comma 2, prima delle parole: “L’organo di vigilanza”, sono aggiunte le seguenti: **“Entro trenta giorni dalla data di notifica”.**

Art. 40

1. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:

“Art. 68 Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) **con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;**
- b) **con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;**
- c) **con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.**
- 2. L’allegato IV identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera b), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”**

Art. 41

1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), dopo le parole: “utensile o impianto” sono aggiunte le seguenti: **“, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo,”.**

Art. 42

1. All’articolo 70 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all’allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non risulti non rispondente ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

- a) l’organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza in sede di utilizzo dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell’autorità nazionale di controllo del mercato;***
- b) l’organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1”.***

Art. 43

1. All’articolo 71 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera a), il numero 3 è sostituito dal seguente:

“3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione”.

b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono aggiunte le seguenti: ***“in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3”;***

c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: ***“informazione, formazione ed addestramento adeguati”.***

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: ***“, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;***

2. i simboli: “1)” e “2)” sono sostituite dalle lettere: “a)” e “b)”

3. alla lettera b), punti 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;

4. alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di controllo”

e) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono aggiunte le seguenti: ***“volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso***